

**Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) approvato dal C.D.S. il
4 febbraio 2021
Per delega dell'Assemblea sezionale del 16 maggio 2021
e ratificato dal C.D.N. il 9 ottobre 2021.**

Articolo 9

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente
- c) il C.D.S.
- d) il Collegio dei Revisori dei conti
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a Socio

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

Articolo 10

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione e il C.D.S. lo giudichino necessario;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci Delegati.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art 31 dello Statuto.

Articolo 11

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato a tutti i Capigruppo (per loro stessi e per gli altri delegati del gruppo) tramite lettera, posta elettronica normale o certificata o altro metodo di invio ritenuto valido dal C.D.S. e a tutti i Soci, Amici degli Alpini e Aggregati con apposita pubblicazione sul giornale sezionale quando i tempi tecnici lo consentono, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano elezioni a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 12

Visto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un Delegato ogni 20 Soci o frazione superiore a 10 Soci.

I Gruppi che non raggiungono i 20 Soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni Delegato può rappresentare altri due Delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 13

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei conti
- le relazioni delle varie commissioni Sezionali
- le quote sociali per l'anno successivo
- altri argomenti all'ordine del giorno

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei conti
- I componenti la Giunta di scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 14

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il

numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le elezioni alle cariche sociali si deve procedere con votazione per scheda segreta. In caso non fosse possibile procedere a una votazione in presenza, su delibera del C.D.S., può essere autorizzata una votazione online, a patto che il suo svolgimento sia avallato da enti certificatori esterni.

Articolo 15

Il Presidente sezionale, è eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente a una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, senza limiti di mandato.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 20; il loro mandato dura un triennio.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive alla stessa carica.

Qualora un Consigliere cessi dalle sue funzioni, per qualsiasi motivo prima di aver compiuto il triennio, il suo posto resta vacante sino alla prima assemblea successiva; il subentrante acquisisce l'anzianità di carica del cessante.

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) e i componenti della Giunta di Scrutinio (due effettivi) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni, oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.